Legge regionale 23 dicembre 1977 , n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

Art. 1

Nel quadro degli interventi programmati previsti dalla legge speciale nazionale 8 agosto 1977, n. 546 per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto nel 1976, in attesa della formazione ed approvazione del piano regionale di sviluppo economico e sociale, la presente legge disciplina, - in attuazione in particolare delle previsioni dell' articolo 1, terzo comma, lettere e), g) ed h) della legge nazionale predetta, al fine di sopperire, in via prioritaria, al fabbisogno della popolazione residente nei Comuni terremotati alla data del 6 maggio 1976 ed attualmente priva di un alloggio ed all' esigenza del graduale rientro della popolazione emigrata dai singoli Comuni -, le procedure e gli interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone predette nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

Per l' attuazione degli interventi si procederà in armonia con le indicazioni dell' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e d' intesa con le Comunità locali interessate, nonché in connessione con i tempi e le modalità della ripresa dei servizi collettivi.